

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 19 gennaio 2010 (v. stampato Senato n. 1969)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 ottobre 2010

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(CARFAGNA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

(MELONI)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 novembre 2010*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Autorità nazionale).

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).**Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).**Identico.*

ART. 3.

*(Autorità nazionale).**Identico.*

Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis, 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata, »;

b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:

« ART. 414-bis. — (*Pedofilia e pedopornografia culturale*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione**, pubblicamente istiga a commettere, **in danno di minorenni**, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies** è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. *Identico:*

a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater** »;

b) *identico:*

« ART. 414-bis. — (*Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da un anno e sei mesi a cinque anni** chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies, **nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies e, nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di minore degli anni diciotto, dagli articoli 609-bis e 609-octies.**

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma »;

c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma »;

d) il numero 5) del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:

« 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli

Identico.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

La pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica o con l'impiego di strumenti informatici »;

c) *identica*;

d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

« ART. 572. — (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni »;

e) all'articolo 576:

1) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:

« 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli

600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies »;

e) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 600-bis. — (*Prostituzione minore*). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo

572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies »;

2) nella rubrica, le parole: « pena di morte » sono sostituite dalla seguente: « ergastolo »;

f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno »;

g) identico:

« ART. 600-bis. — (*Prostituzione minore*). — Identico.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione **da uno a sei anni** e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 ».

Soppresso

alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi »;

f) all'articolo 600-ter, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto »;

Soppresso

Soppresso

h) all'articolo 600-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« *Identico* »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali »;

g) all'articolo 600-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circostanze aggravanti »;

2) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinqüies*, la pena è aumentata da una terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore »;

3) i commi quarto e quinto sono abrogati;

h) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

i) l'articolo 600-*sexies* è abrogato;

l) l'articolo 600-*septies* è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*septies*. — (Confisca) — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato

[Si veda la lettera i), capoverso ART. 600-*septies*, 2, terzo comma]

(Si veda l'articolo 8, comma 2).

i) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-septies.1. — (Circostanza attenuante). — La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

ART. 600-septies.2. — (Pene accessorie). — Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa

abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter »;

m) identico:

« ART. 600-septies.1. — (Circostanza attenuante). — *Identico.*

ART. 600-septies.2. - (Pene accessorie). — *Identico.*

Identico.

Soppresso

alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità »;

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive »;

n) l'articolo 602-*bis* è abrogato;

o) all'articolo 602-*ter*, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinqüies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è com-

messo in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti »;

p) dopo l'articolo 602-*ter*, è inserito il seguente:

« ART. 602-*quater*. — (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). — Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile »;

q) all'articolo 604, le parole: « e 609-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* »;

r) all'articolo 609-*quater*:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« *Identico* »;

l) all'articolo 609-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti

sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni »;

m) all'articolo 609-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza »;

n) all'articolo 609-*nonies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, alinea, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 609-*undecies* »;

2) al quarto comma, le parole: « fino a due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non eccedente i due terzi »;

s) l'articolo 609-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*quinquies*. – (*Corruzione di minorenne*). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

Identico »;

t) l'articolo 609-*sexies* è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*sexies*. – (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 609-*undecies* sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile »;

u) all'articolo 609-*nonies*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi del-

2) al secondo comma, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e 609-undecies »;

l'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte »;

2) identico;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata di cinque anni, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

o) all'articolo 609-*decies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede »;

p) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*undecies*. — (*Adescamento di minorenni*). — Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o mi-

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni »;

v) all'articolo 609-*decies*:

1) *identico*;

2) *identico*;

z) *identica*.

nacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione ».

ART. 5.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, »;

b) al comma 6 dell'articolo 282-*bis*, dopo la parola: « 571, » è inserita la seguente: « 600, » e dopo la parola: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, »;

ART. 5.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. *Identico*:

a) al comma 3-*quinquies* dell'articolo 51, le parole: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies* » sono soppresse;

b) *identica*;

c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero »;

d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-*ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile »;

e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

« *d-ter*) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater*, primo comma, del codice penale »;

c) al comma 1-*bis* dell'articolo 392, dopo la parola: « 609-*octies*, » è inserita la seguente: « 609-*undecies*, »;

d) al comma 5-*bis* dell'articolo 398, dopo la parola: « 609-*octies* » è inserita la seguente: « , 609-*undecies* »;

e) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: « 600-*bis*, primo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*bis*, ».

ART. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono

f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-*ter*, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile »;

g) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »;

h) *identica*;

i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-*bis*), le parole: « 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma »;

l) *identica*.

ART. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

Identico.

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ».

ART. 7.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori).

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, » e le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* ».

ART. 7.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori).

1. *Identico.*

2. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 609-*quater* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica ».

3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. — *(Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori).* — 1. Le persone condannate per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, del codice penale, commessi in danno di un minore degli anni diciotto possono sottoporsi a un

ART. 8.

(Confisca).

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: « 600, » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, ».

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies* del codice penale, si applica l'articolo 322-*ter*, primo e terzo comma, del medesimo codice.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

« 4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-

trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater* ».

ART. 8.

(Confisca).

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: « 600, » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, **600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,** 600-*quinqüies*, ».

Soppresso

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).**Identico.*

octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

ART. 10.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10.

(Clausola di invarianza).

Identico.



Council of Europe Treaty Series - No. 201

**Council of Europe Convention
on the Protection of Children
against Sexual Exploitation
and Sexual Abuse**

Lanzarote, 25.X.2007



Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto;

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that every child has the right to such measures of protection as are required by his or her status as a minor, on the part of his or her family, society and the State;

Observing that the sexual exploitation of children, in particular child pornography and prostitution, and all forms of sexual abuse of children, including acts which are committed abroad, are destructive to children's health and psycho-social development;

Observing that the sexual exploitation and sexual abuse of children have grown to worrying proportions at both national and international level, in particular as regards the increased use by both children and perpetrators of information and communication technologies (ICTs), and that preventing and combating such sexual exploitation and sexual abuse of children require international co-operation;

Considering that the well-being and best interests of children are fundamental values shared by all member States and must be promoted without any discrimination;

Recalling the Action Plan adopted at the 3rd Summit of Heads of State and Governments of the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), calling for the elaboration of measures to stop sexual exploitation of children;

Recalling in particular the Committee of Ministers Recommendation No. R(91)11 concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults, Recommendation Rec(2001)16 on the protection of children against sexual exploitation, and the Convention on Cybercrime (ETS No. 185), especially Article 9 thereof, as well as the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197);

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5), the revised European Social Charter (1996, ETS No. 163), and the European Convention on the Exercise of Children's Rights (1996, ETS No. 160);

Also bearing in mind the United Nations Convention on the Rights of the Child, especially Article 34 thereof, the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as the International Labour Organization Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour;



Bearing in mind the Council of the European Union Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography (2004/68/JHA), the Council of the European Union Framework Decision on the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA), and the Council of the European Union Framework Decision on combating trafficking in human beings (2002/629/JHA);

Taking due account of other relevant international instruments and programmes in this field, in particular the Stockholm Declaration and Agenda for Action, adopted at the 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (27-31 August 1996), the Yokohama Global Commitment adopted at the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (17-20 December 2001), the Budapest Commitment and Plan of Action, adopted at the preparatory Conference for the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (20-21 November 2001), the United Nations General Assembly Resolution S-27/2 "A world fit for children" and the three-year programme "Building a Europe for and with children", adopted following the 3rd Summit and launched by the Monaco Conference (4-5 April 2006);

Determined to contribute effectively to the common goal of protecting children against sexual exploitation and sexual abuse, whoever the perpetrator may be, and of providing assistance to victims;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international instrument focusing on the preventive, protective and criminal law aspects of the fight against all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, non-discrimination principle and definitions

Article 1 – Purposes

- 1 The purposes of this Convention are to:
 - a prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children;
 - b protect the rights of child victims of sexual exploitation and sexual abuse;
 - c promote national and international co-operation against sexual exploitation and sexual abuse of children.
- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.



Article 2 – Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or other status.

Article 3 – Definitions

For the purposes of this Convention:

- a “child” shall mean any person under the age of 18 years;
- b “sexual exploitation and sexual abuse of children” shall include the behaviour as referred to in Articles 18 to 23 of this Convention;
- c “victim” shall mean any child subject to sexual exploitation or sexual abuse.

Chapter II – Preventive measures**Article 4 – Principles**

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and to protect children.

Article 5 – Recruitment, training and awareness raising of persons working in contact with children

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage awareness of the protection and rights of children among persons who have regular contacts with children in the education, health, social protection, judicial and law-enforcement sectors and in areas relating to sport, culture and leisure activities.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 have an adequate knowledge of sexual exploitation and sexual abuse of children, of the means to identify them and of the possibility mentioned in Article 12, paragraph 1.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with its internal law, to ensure that the conditions to accede to those professions whose exercise implies regular contacts with children ensure that the candidates to these professions have not been convicted of acts of sexual exploitation or sexual abuse of children.



Article 6 – Education for children

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that children, during primary and secondary education, receive information on the risks of sexual exploitation and sexual abuse, as well as on the means to protect themselves, adapted to their evolving capacity. This information, provided in collaboration with parents, where appropriate, shall be given within a more general context of information on sexuality and shall pay special attention to situations of risk, especially those involving the use of new information and communication technologies.

Article 7 - Preventive intervention programmes or measures

Each Party shall ensure that persons who fear that they might commit any of the offences established in accordance with this Convention may have access, where appropriate, to effective intervention programmes or measures designed to evaluate and prevent the risk of offences being committed.

Article 8 – Measures for the general public

- 1 Each Party shall promote or conduct awareness raising campaigns addressed to the general public providing information on the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children and on the preventive measures which can be taken.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent or prohibit the dissemination of materials advertising the offences established in accordance with this Convention.

Article 9 – Participation of children, the private sector, the media and civil society

- 1 Each Party shall encourage the participation of children, according to their evolving capacity, in the development and the implementation of state policies, programmes or others initiatives concerning the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children.
- 2 Each Party shall encourage the private sector, in particular the information and communication technology sector, the tourism and travel industry and the banking and finance sectors, as well as civil society, to participate in the elaboration and implementation of policies to prevent sexual exploitation and sexual abuse of children and to implement internal norms through self-regulation or co-regulation.
- 3 Each Party shall encourage the media to provide appropriate information concerning all aspects of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due respect for the independence of the media and freedom of the press.
- 4 Each Party shall encourage the financing, including, where appropriate, by the creation of funds, of the projects and programmes carried out by civil society aiming at preventing and protecting children from sexual exploitation and sexual abuse.



Chapter III – Specialised authorities and co-ordinating bodies**Article 10 – National measures of co-ordination and collaboration**

- 1 Each Party shall take the necessary measures to ensure the co-ordination on a national or local level between the different agencies in charge of the protection from, the prevention of and the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children, notably the education sector, the health sector, the social services and the law-enforcement and judicial authorities.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to set up or designate:
 - a independent competent national or local institutions for the promotion and protection of the rights of the child, ensuring that they are provided with specific resources and responsibilities;
 - b mechanisms for data collection or focal points, at the national or local levels and in collaboration with civil society, for the purpose of observing and evaluating the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due respect for the requirements of personal data protection.
- 3 Each Party shall encourage co-operation between the competent state authorities, civil society and the private sector, in order to better prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.

Chapter IV – Protective measures and assistance to victims**Article 11 – Principles**

- 1 Each Party shall establish effective social programmes and set up multidisciplinary structures to provide the necessary support for victims, their close relatives and for any person who is responsible for their care.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that when the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, the protection and assistance measures provided for children shall be accorded to him or her pending verification of his or her age.

Article 12 – Reporting suspicion of sexual exploitation or sexual abuse

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals called upon to work in contact with children do not constitute an obstacle to the possibility, for those professionals, of their reporting to the services responsible for child protection any situation where they have reasonable grounds for believing that a child is the victim of sexual exploitation or sexual abuse.



- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage any person who knows about or suspects, in good faith, sexual exploitation or sexual abuse of children to report these facts to the competent services.

Article 13 – Helplines

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage and support the setting up of information services, such as telephone or Internet helplines, to provide advice to callers, even confidentially or with due regard for their anonymity.

Article 14 – Assistance to victims

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to assist victims, in the short and long term, in their physical and psycho-social recovery. Measures taken pursuant to this paragraph shall take due account of the child's views, needs and concerns.
- 2 Each Party shall take measures, under the conditions provided for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.
- 3 When the parents or persons who have care of the child are involved in his or her sexual exploitation or sexual abuse, the intervention procedures taken in application of Article 11, paragraph 1, shall include:
 - the possibility of removing the alleged perpetrator;
 - the possibility of removing the victim from his or her family environment. The conditions and duration of such removal shall be determined in accordance with the best interests of the child.
- 4 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the persons who are close to the victim may benefit, where appropriate, from therapeutic assistance, notably emergency psychological care.

Chapter V – Intervention programmes or measures

Article 15 – General principles

- 1 Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, effective intervention programmes or measures for the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with a view to preventing and minimising the risks of repeated offences of a sexual nature against children. Such programmes or measures shall be accessible at any time during the proceedings, inside and outside prison, according to the conditions laid down in internal law.
- 2 Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, the development of partnerships or other forms of co-operation between the competent authorities, in particular health-care services and the social services, and the judicial authorities and other bodies responsible for following the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2.



- 3 Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the dangerousness and possible risks of repetition of the offences established in accordance with this Convention, by the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with the aim of identifying appropriate programmes or measures.
- 4 Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the effectiveness of the programmes and measures implemented.

Article 16 – Recipients of intervention programmes and measures

- 1 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons subject to criminal proceedings for any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1, under conditions which are neither detrimental nor contrary to the rights of the defence and to the requirements of a fair and impartial trial, and particularly with due respect for the rules governing the principle of the presumption of innocence.
- 2 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons convicted of any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1.
- 3 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that intervention programmes or measures are developed or adapted to meet the developmental needs of children who sexually offend, including those who are below the age of criminal responsibility, with the aim of addressing their sexual behavioural problems.

Article 17 – Information and consent

- 1 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that the persons referred to in Article 16 to whom intervention programmes or measures have been proposed are fully informed of the reasons for the proposal and consent to the programme or measure in full knowledge of the facts.
- 2 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons to whom intervention programmes or measures have been proposed may refuse them and, in the case of convicted persons, that they are made aware of the possible consequences a refusal might have.

Chapter VI – Substantive criminal law

Article 18 – Sexual abuse

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a engaging in sexual activities with a child who, according to the relevant provisions of national law, has not reached the legal age for sexual activities;



- b engaging in sexual activities with a child where:
 - use is made of coercion, force or threats; or
 - abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child, including within the family; or
 - abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence.
- 2 For the purpose of paragraph 1 above, each Party shall decide the age below which it is prohibited to engage in sexual activities with a child.
- 3 The provisions of paragraph 1.a are not intended to govern consensual sexual activities between minors.

Article 19 – Offences concerning child prostitution

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in prostitution;
 - b coercing a child into prostitution or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
 - c having recourse to child prostitution.
- 2 For the purpose of the present article, the term “child prostitution” shall mean the fact of using a child for sexual activities where money or any other form of remuneration or consideration is given or promised as payment, regardless if this payment, promise or consideration is made to the child or to a third person.

Article 20 – Offences concerning child pornography

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct, when committed without right, is criminalised:
 - a producing child pornography;
 - b offering or making available child pornography;
 - c distributing or transmitting child pornography;
 - d procuring child pornography for oneself or for another person;
 - e possessing child pornography;



- f knowingly obtaining access, through information and communication technologies, to child pornography.
- 2 For the purpose of the present article, the term “child pornography” shall mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a child’s sexual organs for primarily sexual purposes.
- 3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.a and e to the production and possession of pornographic material:
 - consisting exclusively of simulated representations or realistic images of a non-existent child;
 - involving children who have reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, where these images are produced and possessed by them with their consent and solely for their own private use.
- 4 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.f.

Article 21 – Offences concerning the participation of a child in pornographic performances

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
 - a recruiting a child into participating in pornographic performances or causing a child to participate in such performances;
 - b coercing a child into participating in pornographic performances or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
 - c knowingly attending pornographic performances involving the participation of children.
- 2 Each Party may reserve the right to limit the application of paragraph 1.c to cases where children have been recruited or coerced in conformity with paragraph 1.a or b.

Article 22 – Corruption of children

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional causing, for sexual purposes, of a child who has not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, to witness sexual abuse or sexual activities, even without having to participate.



Article 23 – Solicitation of children for sexual purposes

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional proposal, through information and communication technologies, of an adult to meet a child who has not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, for the purpose of committing any of the offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.a, or Article 20, paragraph 1.a, against him or her, where this proposal has been followed by material acts leading to such a meeting.

Article 24 – Aiding or abetting and attempt

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences established in accordance with this Convention.
- 3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 to offences established in accordance with Article 20, paragraph 1.b, d, e and f, Article 21, paragraph 1.c, Article 22 and Article 23.

Article 25 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory; or
 - b on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals; or
 - e by a person who has his or her habitual residence in its territory.
- 2 Each Party shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of its nationals or a person who has his or her habitual residence in its territory.
- 3 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraph 1.e of this article.



- 4 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18, 19, 20, paragraph 1.a, and 21, paragraph 1.a and b, of this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraph 1.d is not subordinated to the condition that the acts are criminalised at the place where they were performed.
- 5 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to limit the application of paragraph 4 of this article, with regard to offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.b, second and third indents, to cases where its national has his or her habitual residence in its territory.
- 6 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18, 19, 20, paragraph 1.a, and 21 of this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraphs 1.d and e is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following a report from the victim or a denunciation from the State of the place where the offence was committed.
- 7 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present on its territory and it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality.
- 8 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
- 9 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

Article 26 – Corporate liability

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held liable for an offence established in accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.



- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 27 – Sanctions and measures

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 26 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions which shall include monetary criminal or non-criminal fines and may include other measures, in particular:
 - a exclusion from entitlement to public benefits or aid;
 - b temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;
 - c placing under judicial supervision;
 - d judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to:
 - a provide for the seizure and confiscation of:
 - goods, documents and other instrumentalities used to commit the offences established in accordance with this Convention or to facilitate their commission;
 - proceeds derived from such offences or property the value of which corresponds to such proceeds;
 - b enable the temporary or permanent closure of any establishment used to carry out any of the offences established in accordance with this Convention, without prejudice to the rights of *bona fide* third parties, or to deny the perpetrator, temporarily or permanently, the exercise of the professional or voluntary activity involving contact with children in the course of which the offence was committed.
- 4 Each Party may adopt other measures in relation to perpetrators, such as withdrawal of parental rights or monitoring or supervision of convicted persons.



- 5 Each Party may establish that the proceeds of crime or property confiscated in accordance with this article can be allocated to a special fund in order to finance prevention and assistance programmes for victims of any of the offences established in accordance with this Convention.

Article 28 – Aggravating circumstances

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sanctions in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a the offence seriously damaged the physical or mental health of the victim;
- b the offence was preceded or accompanied by acts of torture or serious violence;
- c the offence was committed against a particularly vulnerable victim;
- d the offence was committed by a member of the family, a person cohabiting with the child or a person having abused his or her authority;
- e the offence was committed by several people acting together;
- f the offence was committed within the framework of a criminal organisation;
- g the perpetrator has previously been convicted of offences of the same nature.

Article 29 – Previous convictions

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sanctions.

Chapter VII – Investigation, prosecution and procedural law

Article 30 – Principles

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and criminal proceedings are carried out in the best interests and respecting the rights of the child.
- 2 Each Party shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that the investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma experienced by the child and that the criminal justice response is followed by assistance, where appropriate.
- 3 Each Party shall ensure that the investigations and criminal proceedings are treated as priority and carried out without any unjustified delay.



- 4 Each Party shall ensure that the measures applicable under the current chapter are not prejudicial to the rights of the defence and the requirements of a fair and impartial trial, in conformity with Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
- 5 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of its internal law:
 - to ensure an effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention, allowing, where appropriate, for the possibility of covert operations;
 - to enable units or investigative services to identify the victims of the offences established in accordance with Article 20, in particular by analysing child pornography material, such as photographs and audiovisual recordings transmitted or made available through the use of information and communication technologies.

Article 31 – General measures of protection

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and criminal proceedings, in particular by:
 - a informing them of their rights and the services at their disposal and, unless they do not wish to receive such information, the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein as well as the outcome of their cases;
 - b ensuring, at least in cases where the victims and their families might be in danger, that they may be informed, if necessary, when the person prosecuted or convicted is released temporarily or definitively;
 - c enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and to choose the means of having their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
 - d providing them with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
 - e protecting their privacy, their identity and their image and by taking measures in accordance with internal law to prevent the public dissemination of any information that could lead to their identification;
 - f providing for their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;



- g ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided, unless the competent authorities establish otherwise in the best interests of the child or when the investigations or proceedings require such contact.
- 2 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.
 - 3 Each Party shall ensure that victims have access, provided free of charge where warranted, to legal aid when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.
 - 4 Each Party shall provide for the possibility for the judicial authorities to appoint a special representative for the victim when, by internal law, he or she may have the status of a party to the criminal proceedings and where the holders of parental responsibility are precluded from representing the child in such proceedings as a result of a conflict of interest between them and the victim.
 - 5 Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its internal law, the possibility for groups, foundations, associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
 - 6 Each Party shall ensure that the information given to victims in conformity with the provisions of this article is provided in a manner adapted to their age and maturity and in a language that they can understand.

Article 32 – Initiation of proceedings

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim, and that the proceedings may continue even if the victim has withdrawn his or her statements.

Article 33 – Statute of limitation

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the statute of limitation for initiating proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 18, 19, paragraph 1.a and b, and 21, paragraph 1.a and b, shall continue for a period of time sufficient to allow the efficient starting of proceedings after the victim has reached the age of majority and which is commensurate with the gravity of the crime in question.

Article 34 – Investigations

- 1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons, units or services in charge of investigations are specialised in the field of combating sexual exploitation and sexual abuse of children or that persons are trained for this purpose. Such units or services shall have adequate financial resources.



- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the initiation of criminal investigations.

Article 35 – Interviews with the child

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that:
 - a interviews with the child take place without unjustified delay after the facts have been reported to the competent authorities;
 - b interviews with the child take place, where necessary, in premises designed or adapted for this purpose;
 - c interviews with the child are carried out by professionals trained for this purpose;
 - d the same persons, if possible and where appropriate, conduct all interviews with the child;
 - e the number of interviews is as limited as possible and in so far as strictly necessary for the purpose of criminal proceedings;
 - f the child may be accompanied by his or her legal representative or, where appropriate, an adult of his or her choice, unless a reasoned decision has been made to the contrary in respect of that person.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that all interviews with the victim or, where appropriate, those with a child witness, may be videotaped and that these videotaped interviews may be accepted as evidence during the court proceedings, according to the rules provided by its internal law.
- 3 When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, the measures established in paragraphs 1 and 2 shall be applied pending verification of his or her age.

Article 36 – Criminal court proceedings

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, with due respect for the rules governing the autonomy of legal professions, to ensure that training on children's rights and sexual exploitation and sexual abuse of children is available for the benefit of all persons involved in the proceedings, in particular judges, prosecutors and lawyers.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure, according to the rules provided by its internal law, that:
 - a the judge may order the hearing to take place without the presence of the public;
 - b the victim may be heard in the courtroom without being present, notably through the use of appropriate communication technologies.



Chapter VIII – Recording and storing of data**Article 37 – Recording and storing of national data on convicted sexual offenders**

- 1 For the purposes of prevention and prosecution of the offences established in accordance with this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to collect and store, in accordance with the relevant provisions on the protection of personal data and other appropriate rules and guarantees as prescribed by domestic law, data relating to the identity and to the genetic profile (DNA) of persons convicted of the offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and address of a single national authority in charge for the purposes of paragraph 1.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the information referred to in paragraph 1 can be transmitted to the competent authority of another Party, in conformity with the conditions established in its internal law and the relevant international instruments.

Chapter IX – International co-operation**Article 38 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:
 - a preventing and combating sexual exploitation and sexual abuse of children;
 - b protecting and providing assistance to victims;
 - c investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence.
- 3 If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters or extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for legal assistance or extradition from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters or extradition in respect of the offences established in accordance with this Convention.



- 4 Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, prevention and the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children in assistance programmes for development provided for the benefit of third states.

Chapter X – Monitoring mechanism

Article 39 – Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 40 – Other representatives

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Commissioner for Human Rights, the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.
- 3 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4 Representatives appointed under paragraphs 1 to 3 above shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 41 – Functions of the Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children.
- 3 The Committee of the Parties shall also, where appropriate:
 - a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;



- b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments.
- 4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions pursuant to this article.
- 5 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter XI – Relationship with other international instruments

Article 42 – Relationship with the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography

This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, and is intended to enhance the protection afforded by them and develop and complement the standards contained therein.

Article 43 – Relationship with other international instruments

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection and assistance for child victims of sexual exploitation or sexual abuse.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.



Chapter XII – Amendments to the Convention**Article 44 – Amendments**

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 45, paragraph 1, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46, paragraph 1.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter XIII – Final clauses**Article 45 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration as well as the European Community.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 5 signatories, including at least 3 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.



Article 46 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 47 – Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 48 – Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservations expressly established. Any reservation may be withdrawn at any time.

Article 49 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.



Article 50 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 45 and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46 of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 45 and 46;
- d any amendment adopted in accordance with Article 44 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation made under Article 48;
- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 49;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Lanzarote, this 25th day of October 2007, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201

**Convenzione del Consiglio d'Europa
per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali**

Lanzarote, 25.X.2007



Preambolo

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i propri membri;

Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore;

Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, così come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino;

Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene all'utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile;

Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;

Richiamando il Piano d'Azione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;

Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonché il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, così come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197);

Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160);

Tenute altresì presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, così come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonché la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione immediata in vista della loro eliminazione;



Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime nell'ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI);

Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma d'azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime;

Tenuto conto della necessità di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Oggetto, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 – Oggetto

1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
 - a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini;
 - b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali;
 - c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.



Articolo 2 - Principio di non discriminazione

L'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. il termine "bambino" indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni;
- b. l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include i comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione;
- c. il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.

Capitolo II - Misure preventive**Articolo 4 - Principi**

Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale riferiti a bambini e per proteggere questi ultimi.

Articolo 5 - Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.

1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell'ordine, così come nelle aree che riguardano le attività sportive, culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilità prevista all'articolo 12, paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.



Articolo 6 - Istruzione dei bambini

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinché i bambini, durante l'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, così come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto più ampio di informazione sulla sessualità e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.

Articolo 7 - Programmi o misure di intervento preventivo

Le Parti vigileranno affinché persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci rivolte a valutare e prevenire i rischi di passaggio all'atto.

Articolo 8 - Misure nei confronti del pubblico

1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la presente Convenzione.

Articolo 9 - Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione dei bambini, in accordo con le loro fasi di sviluppo, all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche, programmi pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali riguardanti i bambini.
2. Le Parti incoraggeranno il settore privato, in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, l'industria del turismo e viaggi, nonché i settori bancari e finanziari, così come la società civile, a partecipare all'elaborazione ed attuazione delle politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e ad applicare norme interne di autoregolamentazione o co-regolamentazione.
3. Le Parti incoraggeranno i media a fornire adeguate informazioni circa tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa.
4. Le Parti incoraggeranno il finanziamento, anche, ove necessario, attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi assunti dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.



Capitolo III – Autorità specializzate e organismi di coordinamento**Articolo 10 - Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione**

1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere, necessarie per istituire o designare:
 - a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di responsabilità specifiche;
 - b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali, l'osservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini.
3. Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici competenti, la società civile ed il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei bambini.

Capitolo IV – Misure di protezione ed assistenza alle vittime**Articolo 11- Principi**

1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne l'età.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione interna a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con dei bambini non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia ogni situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.



Articolo 13 - Servizi di assistenza

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Articolo 14 - Assistenza alle vittime

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino.
2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.
3. Qualora i genitori o le persone alle quali è affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 11, comportano:
 - La possibilità di allontanare il presunto reo dei fatti;
 - La possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformità all'interesse superiore del bambino.
4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico d'urgenza.

Capitolo V - programmi o misure di intervento**Articolo 15- Principi generali**

1. Le Parti prevederanno, in conformità alla propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le persone indicate nell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, onde prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei bambini. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o all'esterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.
2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in conformità alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare servizi di assistenza sanitaria, servizi sociali, autorità giudiziarie e altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2.



3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolosità e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformità alla presente Convenzione, da parte delle persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.
4. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento messe in atto.

Articolo 16 - Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformità alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1, in condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti alla difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di innocenza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti in conformità alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1.
3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.

Articolo 17- Informazione e consenso

1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dall'articolo 16 nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.

Capitolo VI- Diritto penale materiale

Articolo 18- Abusi sessuali

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali:
 - a. praticare attività sessuali con un bambino che, in conformità alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali;



b. praticare attività sessuali con un bambino:

- facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o
 - abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul bambino, inclusi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o
 - abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del bambino, segnatamente a causa di disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le Parti determineranno l'età al di sotto della quale non sia consentito praticare attività sessuali con un bambino.
3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si riferiscono alle attività sessuali consentite tra minori.

Articolo 19 - Reati relativi alla prostituzione infantile

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:
- a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
 - b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
 - c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.

Articolo 20 - Reati relativi alla pornografia infantile

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:
- a. la produzione di pornografia infantile;
 - b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
 - c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
 - d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
 - e. il possesso di pornografia infantile;



- f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a pornografia infantile.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "pornografia infantile" definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si dà ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al possesso:
- di materiale pornografico costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non esistente;
 - di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto l'età fissata in applicazione all'articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.
4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.

Articolo 21- Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che i seguenti comportamenti intenzionali vengano considerati reati penali:
- a. reclutare un bambino affinché partecipi a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un bambino a tali spettacoli;
 - b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini;
 - c. assistere con cognizione di causa a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di bambini.
2. Le Parti potranno riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini siano stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.

Articolo 22 - Corruzione di bambini

Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino che non abbia raggiunto l'età fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali.



Articolo 23 - Adescamento di bambini a scopi sessuali

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l'età del fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.

Articolo 24 Favoreggiamento e tentativo

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicità, qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall'articolo 20, paragrafo 1.b ed f, dall'articolo 2. 1.c, dall'articolo 22 e dall'articolo 23.

Articolo 25 - Giurisdizione

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare la propria giurisdizione a perseguire ogni reato stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia commesso:
 - a. sul proprio territorio;
 - b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o
 - c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta Parte;
 - d. da parte di propri cittadini; o
 - e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale sul territorio di detta Parte.
2. Le Parti si adopereranno ad adottare le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini residenti all'estero o contro persone che abbiano la propria residenza abituale sul suo territorio.
3. Le Parti potranno, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riservano il diritto di non applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le norme di giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo.



4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformità agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. *a*, e 21, paragrafi 1. *a* e *b*, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'affermazione della propria giurisdizione per quanto attiene al punto *d* del paragrafo 1 non venga subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili nel luogo ove sono stati commessi.
5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, in virtù di una comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, potrà precisare che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, per quanto attiene ai reati stabiliti in conformità all'articolo 18, paragrafi 1. *b*, secondo e terzo trattino nei casi in cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul proprio territorio.
6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformità agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. *a*, e 21, paragrafi 1. *a* e *b*, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'affermazione della propria giurisdizione circa i punti *d* e *e* del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento legale sia preceduto da una querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti sono stati commessi.
7. Ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria competenza circa tutti i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora l'autore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa essere estradato verso l'altra Parte in ragione della sua nazionalità.
8. Qualora più Parti rivendichino la propria giurisdizione circa un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia meglio esercitare il procedimento.
9. Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte in conformità della propria legislazione interna

Articolo 26 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti all'interno una posizione direttiva, basata su:
 - un potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - un'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - un'autorità per esercitare controllo all'interno della persona giuridica.
2. In aggiunta ai casi già previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorità.



3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
4. Detta responsabilità è definita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.

Articolo 27- Sanzioni e provvedimenti

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i reati stabiliti in conformità della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all'extradizione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell'articolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare:
 - provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico;
 - provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dell'esercizio di un'attività commerciale;
 - collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
 - provvedimenti giudiziari di liquidazione.
- 3 Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per:
 - a. permettere il sequestro e la confisca di:
 - beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformità alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione;
 - i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti;
 - b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività, professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi.
- 4 Ciascuna Parte potrà adottare altri provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.



5 Ciascuna Parte potrà decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformità al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 28- Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso in cui non rappresentino già elementi costitutivi di reato, in accordo con la legislazione interna, possano essere considerate come circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione:

- a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o mentale della vittima;
- b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di tortura o da violenze gravi;
- c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
- d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, una persona che abiti con il bambino o una persona che abbia abusato della sua autorità;
- e. qualora il reato sia stato commesso da più persone agenti congiuntamente;
- f. qualora il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- g. qualora il reo sia stato già condannato per fatti della stessa natura.

Articolo 29 - Precedenti condanne

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilità di tenere, nell'ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformità della presente Convenzione.

Capitolo VII- Indagini, procedimenti e diritto procedurale

Articolo 30 - Principi

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le indagini e procedure penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all'assistenza, qualora opportuno.
3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.



4. Ciascuna Parte dovrà assicurare che i provvedimenti adottati in conformità al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformità all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
5. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna per:
 - assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilità di condurre indagini sotto copertura;
 - consentire alle unità o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformità all'articolo 20, in particolare mediante l'analisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione.

Articolo 31 - Provvedimenti generali di protezione

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in qualità di testimoni, in tutti gli stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare:
 - a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale dell'andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, così come decisione assunta;
 - b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in libertà temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;
 - c facendo sì che le vittime, conformemente alle norme di procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi di prova, nonché scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario;
 - d provvedendo loro un'assistenza appropriata affinché i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto;
 - e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;
 - f assicurando che esse, così come le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi;



- g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente, nell'interesse superiore del bambino o per le esigenze dell'indagine o del procedimento.
2. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.
 3. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.
 4. Ciascuna Parte assicurerà all'autorità giudiziaria la possibilità di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtù della legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilità parentale si vedano privati della facoltà di rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di interessi con la stessa.
 5. Ciascuna Parte assicurerà attraverso provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformità alla legislazione interna, la possibilità a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime, che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti nella presente Convenzione.
 6. Ciascuna Parte vigilerà affinché le informazioni date alle vittime, in conformità alle disposizioni del presente articolo, siano adatte alla loro età e al loro grado di maturità, fornite in un linguaggio per loro comprensibile.

Articolo 32 - Avvio dei procedimenti

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le indagini o i seguiti relativi ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa proveniente da una vittima e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.

Articolo 33 - Prescrizione

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformità alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.

Articolo 34 - Indagini

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che le persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unità dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.



2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.

Articolo 35 - Colloqui con il bambino

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
 - a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
 - b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
 - c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
 - d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
 - e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
 - f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.
3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.

Articolo 36 - Procedimenti giudiziari

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinché nel rispetto delle regole che governano l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché, nell'ambito delle norme previste dalla legislazione interna:
 - a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte chiuse;
 - b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.



Capitolo VIII – Registrazione e conservazione di dati**Articolo 37 - Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali**

1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, Ciascuna Parte assumerà le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, in conformità alle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie appropriate, quali quelle previste dalla legislazione interna relative all'identità così come al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e l'indirizzo della sola autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le informazioni previste al paragrafo 1 possano venire trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, in conformità alle condizioni stabilite dalla propria legislazione interna e dagli strumenti internazionali pertinenti

Capitolo IX – Cooperazione internazionale**Articolo 38 - Principi generali e misure di cooperazione internazionale**

1. Le Parti coopereranno in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna, nella misura più estesa possibile, al fine di:
 - a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini;
 - b. proteggere ed assistere le vittime;
 - c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le vittime di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio di una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano sporgere denuncia presso le autorità competenti dello loro Stato di residenza.
3. Se una Parte che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve la richiesta di collaborazione in materia legale o l'estradizione da una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto trattato, essa può considerare la presente Convenzione quale base legale per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per l'estradizione rispetto ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.



4. Ciascuna Parte dovrà impegnarsi ad integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.

Capitolo X — Meccanismo di monitoraggio

Articolo 39 - Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione dovrà tenersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunirà a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40 - Altri rappresentanti

1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario ai Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo per i problemi criminali (CDPC) così come altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d'Europa, che designino ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.
2. Il Comitato dei Ministri ha facoltà di invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.
3. Rappresentanti della società civile, in particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in qualità di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita dalle relative norme del Consiglio d'Europa.
4. I rappresentanti designati in virtù dei sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41 - Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del Comitato delle Parti determinano le modalità della procedura di valutazione sull'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è incaricato di favorire la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche fra gli Stati al fine di potenziare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori.
3. Il Comitato delle Parti è altresì incaricato, laddove opportuno di:
 - a. favorire l'utilizzo effettivo e l'attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia, così come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformità della presente Convenzione;



- b. esprimere pareri su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.
4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa.
5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) è periodicamente tenuto al corrente delle attività previste dai 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI — Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 42 - Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo Protocollo facoltativo concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile

La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino ed il suo Protocollo facoltativo relativo al traffico di bambini, la prostituzione di minori e la pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare la protezione avviata da tali strumenti e di potenziare e completare le norme da questi enunciate.

Articolo 43 - Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali aderiscono o aderiranno le Parti di questa Convenzione, dispositivi che contengano disposizioni aderenti alla materia trattata dalla presente Convenzione ed assicurino la più ampia protezione ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali.
2. Le Parti della Convenzione hanno facoltà di concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali inerenti alle questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di perfezionare o rafforzare le disposizioni della presente o per favorire l'applicazione dei principi da questa sanciti.
3. Le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano, nell'ambito delle reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione Europea nella misura in cui siano in essere norme della Comunità o dell'Unione Europea che si riferiscano a tale particolare materia e si applichino, nel caso di specie, senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle altre Parti.



Capitolo XII — Emendamenti alla Convenzione**Articolo 44 — Emendamenti**

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrà venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e, per il tramite di quest'ultimo, venire inoltrato agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformità all'Art. 45, paragrafo 1, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità all'Art. 46 paragrafo 1.
2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento.
3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, può approvare l'emendamento.
4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato dei Ministri, in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, verrà comunicato alle Parti in vista della sua approvazione.
5. Qualsivoglia emendamento approvato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XIII — Clausole finali**Articolo 45 — Firma ed entrata in vigore**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione, così come della Comunità Europea.
2. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla Convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la Comunità Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di ratifica, d'accettazione o dell'approvazione.



Articolo 46 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione in virtù di una decisione assunta a maggioranza, prevista nell'Art. 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri.

2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47 - Applicazione territoriale

1. Tutti gli Stati aderenti o la Comunità Europea possono, al momento della firma o al momento della notifica del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio ove la presente Convenzione verrà applicata.

2. Tutte le Parti potranno in qualsiasi momento successivo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella detta dichiarazione, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile ed è autorizzata ad assumere impegni a suo nome. La Convenzione entrerà in vigore, per quanto attiene a questo territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto attiene tutti i territori indicati da questa dichiarazione, venire ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detto ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 48 - Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, eccetto che a quelle espressamente previste. Ogni riserva può venire ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 - Denuncia

1. Ognuna delle Parti ha facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Detta denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.



Articolo 50 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 45, nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 46:

- a. ciascuna firma;
- b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità agli articoli 45 e 46;
- d. ciascun emendamento adottato in conformità all'articolo 44, così come la data di entrata in vigore di detto emendamento;
- e. ciascuna riserva in virtù dell'articolo 48;
- f. ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 49;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote li 25 ottobre 2007, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,20



16PDL0042510